

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1234

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Deputato SAGGIN

Annunziata il 22 aprile 1950

Modificazioni alla legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279, del 5 dicembre 1949, la legge 7 novembre 1949, n. 857, che innova completamente la disciplina dell'industria della macinazione e della panificazione.

Prima che tale legge fosse approvata, gli enti interessati, attraverso numerosi memoriali, avevano fatto presente ai competenti Ministeri e Commissioni quanto fosse inopportuno abrogare le restrizioni contemplate nella vecchia legge 5 settembre 1938, n. 1890, in considerazione delle gravi ripercussioni che indiscutibilmente si sarebbero verificate all'entrata in vigore della nuova legge, che da un regime vincolistico passa ad un regime completamente liberistico.

Si era ripetutamente segnalato che il numero dei molini funzionanti oggi in Italia è di gran lunga superiore al fabbisogno nazionale e che quindi la libertà di apertura dei nuovi impianti avrebbe aggravato la crisi economica che già colpiva le aziende moltipliche ed in particolar modo quelle artigiane.

Si era chiesto in linea subordinata che perlomeno l'indirizzo liberistico fosse limitato ai molini modernamente attrezzati, quelli a cilindri, cioè, mentre si desiderava che per i molini a palmenti fossero conservate quelle limitazioni previste dalla legge 1938, n. 1890.

Gli inconvenienti prospettati prima ancora dell'entrata in vigore della nuova legge,

pur troppo, si sono verificati in pieno a soli pochi mesi di distanza, poiché da tutte le provincie d'Italia viene segnalato un fermento avverso i nuovi impianti che si vengono installando nelle varie zone, provocando una ancora maggiore contrazione dei redditi dei mugnai, senza alcun pratico vantaggio per la clientela.

In conseguenza del nuovo stato di cose, alcuni molini a palmenti hanno cessato, infatti, la propria attività mettendo sul lastrico i titolari con i propri familiari, essendo venuti meno anche i proventi appena sufficienti alle spese generali.

L'indirizzo liberistico in questo settore non è del tutto conciliabile con la realtà, poiché se scopo primo della legge è quello di migliorare e potenziare l'industria moltiplica, mediante la libertà di installazione di nuovi impianti, non si comprende perché questa libertà sia stata estesa anche ai molini a palmenti, dato che quest'ultimi tecnicamente rispecchiano una attrezzatura retrograda, che non dovrebbe trovare facilitazioni da parte del Governo per estendersi.

Si è fatto osservare ancora che la tassa di concessione governativa così come era stata stabilita non rispondeva ad un criterio di giustizia; infatti la nuova legge non fa alcuna discriminazione tra molini ad alta e bassa macinazione, discriminazione che invece esisteva nella precedente legge all'evi-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dente scopo di perequare l'onere a seconda della classificazione dell'impianto, che comporta attribuzioni lavorative diverse.

Non è logico che due molini con la stessa potenzialità, di cui uno classificato a bassa e l'altro ad alta macinazione, debbano corrispondere la stessa tassa di concessione governativa.

In sede di tale correttivo si dovrebbe, perciò, provvedere anche ad eliminare la sperequazione che attualmente sussiste per i molini che hanno una potenzialità di quintali 101, i quali sono tenuti a pagare come quelli che invece hanno una potenzialità di 500 quintali, provvedendo ad introdurre una

tassazione per una potenzialità intermedia e cioè di quintali 200.

In definitiva la nuova legge nei suoi elementi più essenziali, ha lasciato insodisfatti gli interessati, i quali avrebbero preferito che invece fosse stata opportunamente modificata la legge 1938, con il facilitare, se mai, il sorgere di soli impianti a cilindri.

Di qui, la presente proposta di legge, che tende a subordinare le autorizzazioni a installare nuovi impianti a palmenti alle effettive necessità, tanto più che gli sfarinati provenienti da detti molini non hanno i requisiti richiesti dalla legge per la pubblica panificazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Camera di commercio non potrà accordare la licenza ai molini a palmenti, qualora il numero dei medesimi già autorizzati all'esercizio della macinazione sia sufficiente alle esigenze del consumo locale.

« Il provvedimento della Camera di commercio che autorizza l'impianto di un molino a palmenti, deve essere trasmesso al richiedente per il tramite del Comune nel quale l'impianto stesso deve essere costruito, e contemporaneamente pubblicato all'Albo del Comune medesimo, per la durata di 30 giorni consecutivi.

« Detto provvedimento diviene esecutivo, qualora entro tale termine non siano stati presentati ricorsi al Ministero dell'industria e Commercio, che decide con provvedimento definitivo, sentita apposita commissione da nominarsi dal Ministro stesso, della quale faranno parte gli Enti e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria interessate ».

ART. 2.

La tabella di cui all'articolo 8 della predetta legge che stabilisce la tassa di concessione governativa è sostituita con la seguente:

Per i molini a bassa macinazione che possono macinare giornalmente:

	Tassa per nuovi impianti	Tassa annuale
fino a 50 quint. . . .	L. 3.000	L. 2.000
» » 100 »	» 5.000	» 3.000
» » 200 »	» 7.000	» 5.000

Per i molini ad alta macinazione che possono macinare giornalmente:

	Tassa per nuovi impianti	Tassa annuale
fino a 50 quint. . . .	L. 5.000	L. 4.000
» » 100 »	» 7.000	» 5.000
» » 200 »	» 10.000	» 8.000
» » 500 »	» 15.000	» 12.000
oltre i 500 »	» 30.000	» 24.000

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.